

N. R.G. 2261/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2261/2016

tra

MARIA LUISA RINO

ATTORE/I

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**

CONVENUTO/I

Oggi **15 marzo 2017**, alle ore **11.30**, innanzi al dott. Carlo Sorgi, sono comparsi:

Per MARIA LUISA RINO l'avv. SPONGA TIZIANA, oggi sostituito dall'avv. SARA BOLZANI

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA la dott.ssa . BAZZONI DANIELA

Il Giudice

All'esito della discussione il giudice rinvia per lettura della sentenza alle ore 16,00.

Il Giudice

dott. Carlo Sorgi

alle ore 16,00 il giudice legge ordinanza interlocutoria con contestuale rinvio all'udienza del 19/5/2017 ore 9,30

Il Giudice
Carlo Sorgi





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2261/2016** promossa da:

MARIA LUISA RINO (C.F. RNIMLS66R54E180A), con il patrocinio dell'avv. SPONGA TIZIANA e dell'avv. MICELI WALTER; GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA N. 48 90046 MONREALE; elettivamente domiciliato in Via Sante Vincenzi 46 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), con il patrocinio della dott.ssa BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N.1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA

,

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, con diploma magistrale nell'anno scolastico 2001\2002, con ricorso alla giustizia amministrativa (giugno 2014 al Tar Lazio) chiedeva l'inserimento nelle GAE, terza fascia ed il Consiglio di Stato con sentenza n.3788/2015 passata in giudicato le riconosceva tale diritto. L'ambito territoriale di Bologna disponeva, quindi l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella III fascia delle GAE nella classe di concorso della scuola primaria con 113 punti con validità dal triennio 2014/2017. Per altro il medesimo Ambito territoriale non inseriva la Rino, nonostante la stessa fosse in posizione utile per 'assunzione a tempo indeterminato (l'ultima del medesimo ambito aveva 104 punti) in ruolo a seguito della l.107/2015. Con il presente ricorso la ricorrente chiedeva venisse accertato il suo diritto all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 previo accertamento dell'utile collocazione in graduatoria e condanna nei confronti delle amministrazioni convenute al risarcimento in forma specifica, l'emanazione degli atti necessari per una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2015 nella provincia di Bologna ai sensi della l.107/2015 ed in subordine ordinare al MIUR la rinnovazione



della procedura selettiva con la convocazione della ricorrente per la stipula del contratto a tempo indeterminato nell'ambito provinciale di Bologna nella fase A del piano straordinario di assunzione ex l.107/2015.

Si costituiva in giudizio il MIUR contestando le ragioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Condizione per la partecipazione alla selezione era per la legge l'inserimento nelle GAE alla data del 16/7/2015 mentre la sentenza del CdS n.3788/2015 era in data 3/8/2015 e, non avendo la stessa efficacia retroattiva, ne derivava la mancanza del requisito previsto normativamente. Veniva comunque richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili interessati all'inserimento nelle graduatorie della ricorrente.

All'udienza del 15/3/2017 all'esito della discussione il giudice leggeva la presente ordinanza interlocutoria con rinvio .

I presupposti relativi all'utilizzabilità della sentenza CdS 3788/2015 per l'inserimento nelle graduatorie ex l.107/2015 appaiono evidente anche alla luce della giurisprudenza di merito citata dalla parte ricorrente che qui si richiama (per tutte Trib. Reggio Emilia n.49/2017).

Preliminarmente relativamente alla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dalla difesa del MIUR. Si osserva che alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n.17324/2005) nel caso in cui non viene contestata la graduatoria ma soltanto la mancata assunzione non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, essendo la controversia circoscritta al singolo rapporto (v. anche n.14914/2008). Nel caso in esame poiché non è intellegibile allo stato se considerate le assunzioni con riserva e quelle di soggetti che potrebbero optare per altra classe di concorso (scuola di infanzia o scuola primaria) la ricorrente con il proprio punteggio abbia diritto o meno alla stipula di un contratto a tempo indeterminato e per tale verifica in ogni caso deve essere integrato il contraddittorio con tutti i controinteressati

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente con tutti i destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase A della procedura ex l.107/2015.

Rinvia all'udienza del 19/5/2017 ore 9,30

Bologna il 15/03/2017

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

